



ASSOCIAZIONE NONNI2.0

famiglia & società

A: **Sottosegretario On. Rossano Sasso**

Viale Trastevere 76/a

00153 – Roma RM

e-mail: segreteria.sasso@istruzione.it

Milano, 30 Marzo 2022

OGGETTO: RECLAMO per Violazioni e criticità di ordine giuridico e normativo circa l'attivazione della "Carriera Alias" a scuola

Gent.mo Sig. Sottosegretario On. Rossano Sasso,

l'Associazione **Nonni2.0** – www.nonniduepuntozero.eu – in merito alla ricezione di numerose segnalazioni secondo cui in diversi Istituti scolastici sono stati varati Regolamenti che mirano ad attuare le cosiddette carriere alias per alunni che manifestano il proposito di attuare una "transizione di genere", Le notificiamo quanto segue:

Gli Istituti scolastici, che hanno introdotto la Carriera Alias, richiamano a fondamento dell'opportunità di tale percorso, in particolare, la disciplina prevista dai seguenti provvedimenti:

1. D.P.R. 275/99, recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche e che regola la progettazione e la realizzazione degli interventi di educazione, formazione e istruzione, mirati allo sviluppo della persona umana e adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti. Ebbene, dovrebbe essere superfluo precisare che tali obiettivi sono puntualmente inquadrati dalla norma in essere, al fine di **evitare un'estensione irragionevole dell'autonomia**, scongiurando forme di autarchia. Quindi, l'autonomia disciplinata dal suddetto DPR, non legittima l'adozione di provvedimenti che non trovino in una legge vigente il loro fondamento giuridico.

2. DPR 249/1998, così come modificato con il **DPR 235/2007**, con cui viene introdotto il patto educativo di corresponsabilità. Anche in questo caso, le richiamate norme non possono essere utilizzate strumentalmente per la discrezionale estensione dei diritti dei singoli studenti, in quanto il patto educativo di corresponsabilità enuclea i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni nel rispetto della normativa vigente condividono e si impegnano a rispettare col **coinvolgimento di tutte le componenti** e presentandosi, dunque, come strumento base dell'interazione scuola-famiglia, interazione, tra l'altro, del tutto assente nei casi in oggetto.

Dalla predetta **inconferenza** delle norme suddette, discendono e si profilano diverse questioni di ordine giuridico che evidenziano criticità manifeste.

Innanzitutto, emerge un **vizio di incompetenza** dell'Istituto scolastico nel **deliberare** un **Regolamento** avente ad oggetto l'attivazione di un percorso burocratico (Carriera Alias), finalizzato alla creazione di un profilo fittizio dello studente richiedente, ad esclusivo uso interno, **non previsto da alcuna legge e per il quale**, per



le considerazioni espresse in precedenza, **non possono essere invocati i suddetti DPR in materia di autonomia scolastica e di patto educativo di corresponsabilità.**

Sul punto preme precisare che, **per la legge vigente**, la rettificazione del sesso di una persona, con conseguente riattribuzione anagrafica, **può essere disposta soltanto** in seguito ad una **sentenza passata in giudicato del Tribunale**, il quale, solamente dopo l'accertamento dei presupposti previsti per legge, ordinerà anche la rettificazione degli atti di stato civile, consentendo il cambiamento dei dati anagrafici su tutti i documenti del ricorrente.

Alla luce della disciplina suddetta appare chiara la *ratio* della normativa: garantire la tutela del diritto alla identità personale del richiedente, mediante il **riconoscimento formale di una situazione consolidata e, dunque, da ritenersi definitiva**, sia a livello personale che sociale.

In tale prospettiva, i provvedimenti di rettifica dei dati anagrafici autorizzati ed emessi dall'Istituto in relazione alla Carriera Alias e dichiarati dagli stessi Istituti, quali "**provvedimenti anticipatori**" di una sentenza del Tribunale non ancora passata in giudicato, non essendo giunto a conclusione il procedimento giudiziario il cui esito potrebbe non essere per niente scontato, si **configurano come dei provvedimenti illegittimi** ed arbitrari, **in quanto disposti in difetto di pronuncia dell'Autorità giudiziaria** e, dunque, **su una materia non ricadente nella disponibilità e nella competenza dell'Istituzione scolastica**, la quale con tale attività persegue, di fatto, **una finalità che nessuna legge le attribuisce.**

Pur volendo prescindere, in questa sede, per brevità di trattazione, da eventuali ed ulteriori vizi di legittimità che si potrebbero delineare con riguardo ai Regolamenti adottati in tema di Carriera Alias, e conseguenti provvedimenti, preme sintetizzare in modo chiaro ed inequivocabile che

proprio l'assoluta assenza di un quadro normativo, volto a disciplinare l'avvenuta apertura della Carriera Alias, costituisce la prova provata che, da un lato non vi è alcun esercizio del diritto in capo allo studente richiedente di attivare la medesima Carriera Alias, dall'altro sussiste l'illegittimità dei provvedimenti emessi dall'Istituto in carenza di una norma previa, che riconosca e disciplini la richiesta promossa dalla famiglia dello studente minorenni, o dello stesso studente se maggiorenne, e che attribuisca all'Istituzione scolastica la funzione di poter dar corso a tale richiesta.

SINTESI SUL PIANO GIURIDICO

1. ASSENZA DI NORMA che preveda il DIRITTO alla creazione/attivazione di un PROFILO ALIAS fittizio, su richiesta dei genitori di uno studente, o dello stesso studente se maggiorenne, che abbia intrapreso un processo di transizione di genere, oggetto di un procedimento giudiziario non ancora giunto a sentenza non più impugnabile.

2. ASSENZA DI OGNI FONDAMENTO NORMATIVO del Regolamento avente ad oggetto la Carriera Alias nei termini sopra espressi.



3. INCOMPETENZA ED ILLEGITTIMITA' dell'Istituto scolastico nel deliberare la possibilità di configurare, su richiesta dell'interessato, un PROFILO ANAGRAFICO DIVERSO da quello detenuto presso l'Anagrafe comunale, sia pure con efficacia e con un utilizzo solo all'interno dell'ambito scolastico.

A tutto ciò si aggiunga che, una volta attivata la Carriera Alias:

- in sede di scrutinio si configurerebbe una incongruenza documentale molto difficile da sanare, da far accettare e da ufficializzare, nel dichiarare un numero di maschi e di femmine non corrispondente al dato risultante dagli atti e dal fascicolo della classe, così come depositati in segreteria;
- inoltre, costituirebbe una grave inosservanza del **patto di corresponsabilità**, che si sottoscrive all'atto dell'iscrizione, l'assenza di coinvolgimento di tutte le famiglie dell'Istituto scolastico sull'opportunità o meno di attivare la medesima Carriera Alias.
- tale inosservanza è altresì collegata alla Nota Miur del 20-11-2018 sul **Consenso Informato Preventivo** dei genitori.

Per tutto quanto sopra notificatoLe, ritenuto dalla Associazione Nonni2.0 particolarmente grave, soprattutto in relazione agli obiettivi di ogni istituzione scolastica, realtà preposta alla formazione umana e civica delle generazioni future, si richiede alla S.V. un autorevole e qualificato intervento, affinché venga ristabilito, nel più breve tempo possibile, il pieno rispetto della legalità.

Il Presidente

Dott. Pierluigi Ramorino